



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 28 del 18-11-2009

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [REDACTED] Via [REDACTED].

L'anno 2009 addì _____ del mese di _____ in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS		X
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 13.2.2009, la Guardia di Finanza, Comando Tenenza di [REDACTED], eseguiva l'accesso ai fini fiscali, nei locali siti in Via [REDACTED], detenuti dal Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], accertando che nei suddetti locali insistevano "macchinari e/o attrezzature tali da rendere verosimile lo svolgimento di un'attività di natura artigianale (confezione su misura di vestiario);
- Il verbale di accertamento, veniva trasmesso alla Commissione Provinciale per l'Artigianato per il prosieguo di propria competenza;
- In data 12 settembre 2008, prot. m. 462, la C.P.A. di Bari, a seguito di ricezione del verbale di cui sopra, invitava il Sig. [REDACTED], a procedere alla iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane nei termini di 30 gg., in difetto dei quali, avrebbe proceduto d'ufficio;
- Con nota del 25 settembre 2008, il Sig. [REDACTED] chiariva che l'attività era in contestazione presso l'Agenzia delle entrate e che non vi era alcun obbligo di iscrizione all'Albo Artigiani in quanto **prestava occasionalmente attività sartoriale** ;
- In data 1.12.2008, la C.P.A. disponeva l'iscrizione d'Ufficio della impresa [REDACTED] con decorrenza 13.2.2008 "data della ispezione effettuata dalla Guardia di Finanza", notificando la decisione all'interessato con nota dell'1.6.2009 prot. n. 241;
- In data 2.6.2009, il Sig. [REDACTED], proponeva ricorso a questa Commissione, ribadendo che non vi era alcun obbligo di iscrizione all'Albo in quanto l'attività cessava in data 31.12.1995, che la sede era solo punto di ritrovo tra vecchi amici e che "i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo degli Artigiani è che l'attività sia prevalente e continuativa";
- In data 12.10.2009 con nota n. 4121, l'Ufficio della Commissione Regionale per l'Artigianato, chiedeva al Comando di Polizia Municipale del Comune di [REDACTED], notizie in merito alla sartoria gestita dal Sig. [REDACTED];
- con nota n. 56424 del 12.10.09 venivano trasmesse via Fax in data 3.11.2009, acquisite al prot. in data 5.11.2009 al n. 5264, le notizie richieste al Comando dalle quali emergeva che detti locali venivano occupati da circa dieci mesi da associazione denominata "Unione Nazionale Ufficiali in Congedo" e che "il Sig. [REDACTED] ha cessato da tempo di svolgere la sua attività manuale e professionale di sarto";

Ritenuto che:

- L'art. 2 della legge 443/85 prevede che: "È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo";
- secondo giurisprudenza, ai termini dell'art. 2082 c.c., perché vi sia la sussistenza della qualità di imprenditore deve esserci il requisito della professionalità intesa come svolgimento abituale e non occasionale dell'attività. Ciò che differenzia il lavoro autonomo occasionale dal lavoro abituale, è proprio il carattere episodico dell'attività. Le **prestazioni occasionali** sono infatti attività lavorative di natura autonoma realizzate senza il vincolo della subordinazione e con il carattere dell'occasionalità. Non è richiesta l'**iscrizione in un albo professionale** né l'apertura di una partita IVA, poiché il corrispettivo versato dal datore di lavoro è soggetto ad una **ritenuta d'acconto** del 20%. La legge Biagi ha inoltre stabilito dei precisi **limiti** al contratto di lavoro occasionale soprattutto per evitare abusi. Infatti questa figura contrattuale, lavorando al servizio dello stesso committente, non può nello stesso anno solare collaborare per più di 30 giorni né percepire un compenso che superi i 5mila euro. Questo tipo di contratto può essere concluso per qualsiasi genere di attività lavorativa ;
- che è in atti la nota del Comune di [REDACTED] di accertamenti svolti presso la sede di Via [REDACTED];

PROV. BARI
C.P.A.
12/10/09

P.Q.M.

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere il ricorso del Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)



Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)

